

Assicurazione Rami Elementari

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 68.297.833 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01229510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.00014 | Società Iscritta parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

**Prodotto: Vittoria Tutela
Colpa Grave Estesa 01.26**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto denominato "Vittoria Tutela Colpa Grave Estesa" è un'assicurazione di tutela legale per dipendenti di enti pubblici per la copertura dei rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale presso un ente pubblico.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase del giudizio;
- ✓ L'erogazione di consulenza legale telefonica per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti in relazione ai soli eventi oggetto del rischio assicurato.

L'Impresa di Assicurazione indennizza o rimborsa il contraente fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cd. somma assicurata) con riferimento a ciascuna garanzia.

Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:

- ✓ Ambito responsabilità amministrativa-contabile: per azioni di responsabilità amministrativa per danno erariale davanti alla Corte dei Conti. La garanzia opera anche per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre, entro il limite di 3.000 euro se non si instaura un procedimento a carico dell'assicurato;
- ✓ Ambito penale: assistenza legale in caso di procedimento penale.

Le garanzie operano esclusivamente a seguito di sentenza o provvedimento definitivo. Non sono previsti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio.

Le garanzie operano per i fatti posti in essere nell'anno precedente la data di decorrenza della polizza, se l'assicurato non ne è a conoscenza al momento della sottoscrizione della polizza.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione è **esclusa** per:

- ✗ i responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- ✗ fatti dolosi compiuti dall'assicurato: in caso di avvio di un procedimento penale per delitto doloso, l'assicuratore rimborsa le spese di difesa sostenute solo a seguito di archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato, derubricazione a reato colposo, sentenza inappellabile di assoluzione o proscioglimento, escluse le cause di estinzione del reato;
- ✗ fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, atti di vandalismo, scioperi e serrate;
- ✗ procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- ✗ l'attività svolta dall'assicurato in ambito medico-sanitario;
- ✗ se l'assicurato non dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza;
- ✗ materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per la responsabilità amministrativa per danno erariale e i procedimenti penali;
- ✗ controversie di diritto civile, salvo quanto attiene la chiamata in causa dell'assicuratore di RC patrimoniale;
- ✗ procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni applicate direttamente all'assicurato;
- ✗ procedimenti amministrativi al TAR e al Consiglio di Stato.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previsti i seguenti limiti:

- ! se l'Ente di appartenenza è tenuto a pagare e provvede, l'assicuratore garantisce il pagamento dell'eventuale differenza tra quanto rimborsato dall'Ente e i reali costi sostenuti dal contraente; se al contrario l'Ente, seppur tenuto, oppone il proprio silenzio per un minimo di 90 giorni o rifiuta per iscritto il pagamento per motivi diversi dall'assenza di obbligo di pagare o per conflitto di interessi, l'assicuratore garantisce il pagamento entro i valori minimi dei parametri forensi;
- ! se il rischio assicurato è garantito da altre assicurazioni (RC patrimoniale o tutela legale), l'assicuratore opera in secondo rischio. Se anche tali assicurazioni prevedono l'intervento in secondo rischio, l'assicuratore opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.

L'assicuratore non copre le seguenti spese:

- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! gli oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati che l'assicurato non può recuperare;
- ! le spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà;
- ! le spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella, o che eccedano i parametri forensi, o spese di viaggio e di soggiorno quando, per l'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- ! gli onorari per l'intervento di ulteriori legali;
- ! le spese, anche preventivate, non concordate con Vittoria.



Dove vale la copertura?

- ✓ In Italia e devono essere trattati negli uffici giudiziari italiani.



Che obblighi ho?

Obblighi prima di sottoscrivere il contratto:

- Occorre fornire all'assicuratore informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- È necessario pagare i premi e le rate di premio successive.
- Occorre comunicare a all'assicuratore ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato; in caso di acquisizione o variazione di uno o più incarichi, l'Assicurato ha l'obbligo di sostituire il contratto alla scadenza con uno nuovo che rispecchi gli incarichi ricoperti per la nuova annualità assicurativa.
- È previsto l'obbligo di comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:

- Per richiedere le prestazioni previste dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a Vittoria e dovrà farle pervenire copia di ogni ulteriore atto o documento e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
- L'assicurato deve dimostrare di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza.
- Deve aggiornare tempestivamente Vittoria su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste.
- Prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare Vittoria e deve aver ottenuto conferma a procedere.
- Non può incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo.
- Deve denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.



Quando e come devo pagare?

La prima rata di Premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze. Puoi pagare il premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa od all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica, carta di credito;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore;
- addebito automatico sul c/c bancario, se aderisci al sistema di pagamento SEPA Direct Debit.

Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto. Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva.

La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.



Il contratto può essere disdetto:

- nei primi 30 giorni dalla decorrenza, per ripensamento, a meno che nel frattempo non abbia già denunciato un sinistro;
- se non intendi rinnovare l'assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- da entrambe le parti dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.